



"SICUREZZA" IN... PILLOLE

CAPITOLO I

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

OBBLIGHI DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

Il datore di lavoro può avvalersi, per la realizzazione di quanto detto precedentemente, della collaborazione di dirigenti e preposti i quali devono dare attuazione, secondo le direttive ricevute, alle disposizioni di legge utilizzando le informazioni, i mezzi tecnici ed il personale messo a loro disposizione. Nell'ambito delle attribuzioni e competenze loro specificamente conferite in materia di sicurezza, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Al **dirigente** sono di fatto delegati compiti di controllo attuativo e di vigilanza, affinché i lavoratori osservino le misure ed utilizzino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione e si comportino in modo da non creare pericolo per sé e gli altri.

La definizione di dirigente, non necessariamente coincidente con quella contrattuale, va riferita a quella in tema di infortuni sul lavoro, che proviene da sentenza della Corte di cassazione 01.07.1992: *"i dirigenti sono coloro che sono preposti alla direzione tecnicoamministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi e, quindi, istintori, gerenti, direttori tecnici e amministrativi, capi ufficio, capi reparto che partecipano solo eccezionalmente al lavoro normale. Essi devono predisporre tutte le misure di sicurezza fornite dal capo dell'impresa e stabilite dalle norme, devono controllare le modalità del processo di lavorazione, vigilare sulla regolarità antinfortunistica delle lavorazioni, dare istruzioni perché si svolgano nel migliore dei modi, distribuire i compiti fra i dipendenti in misura tale da impedire la violazione della normativa"*.

Al **preposto** sono conferiti compiti di controllo attuativo e di vigilanza, relativamente alla propria unità per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Con il D.Lgs. n° 81/08 la figura del preposto è stata valorizzata, e ne è stato potenziato il raggio di azione, individuando specifiche ipotesi nelle quali il dovere di vigilanza del preposto presuppone ed impone quello di una sua autonoma attivazione, ovvero di una vigilanza attiva.

Il preposto secondo la Cassazione (Cass. Pen. 27.01.1999, Cellino), *"è un soggetto responsabile, pro-quota delle violazioni in materia infortunistica"* e, nell'ambito della propria area funzionale, egli è *"privo del potere o dovere di predisporre mezzi e strutture, svolge compiti di controllo e sorveglianza, con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari. E' responsabile, fra l'altro, dell'attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro ed organizzate dai dirigenti per il concreto svolgimento dell'attività; rende edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti; vigila sull'uso dei dispositivi di sicurezza individuale; verifica se, nelle fasi di produzione, si presentino rischi imprevisti e prende le opportune cautele; deve attuare il piano di manutenzione delle macchine e predisporre verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza"*, fino ad impedire *"l'utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa (inidoneità originaria o sopravvenuta) siano pericolosi per l'incolumità del lavoratore che li manovra"*.